volerelaluna LA POLITICA PUNTOACAPO

A Gaza è genocidio

Autore: Commissione internazionale indipendente delle Nazioni Unite

In un nuovo rapporto, la Commissione internazionale indipendente delle Nazioni Unite d'inchiesta sul territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme Est, e Israele istituita nel 2021 dal Consiglio dei diritti umani per indagare sulle presunte violazioni del diritto internazionale umanitario e gli abusi del diritto internazionale dei diritti umani nel territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme Est, e in Israele. ***ha concluso che Israele è responsabile di genocidio a Gaza****.*
Il rapporto si basa su precedenti indagini della Commissione, nonché sulle conclusioni fattuali e giuridiche relative agli attacchi compiuti dalle forze israeliane a Gaza e sulla condotta e le dichiarazioni delle autorità israeliane dal 7 ottobre 2023 al 31 luglio 2025. Le conclusioni della Commissione si basano su un esame approfondito degli atti di genocidio (elemento oggettivo) e dell'intento genocida (elemento soggettivo) che stanno alla base dei fatti.
Si riporta di seguito il testo dell'introduzione, della conclusione e delle raccomandazioni contenute nel rapporto nella traduzione italiana non ufficiale.

Introduzione

1. La Commissione internazionale indipendente d'inchiesta sui territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est, e Israele ("la Commissione") è stata istituita il 27 maggio 2021 dal Consiglio dei diritti umani per, tra l'altro, indagare nei territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est, e in Israele su tutte le presunte violazioni del diritto internazionale umanitario e tutte le presunte violazioni e abusi del diritto internazionale dei diritti umani fino al 13 aprile 2021 e successivamente, e accertare i fatti e le circostanze che potrebbero costituire tali violazioni e abusi e i crimini perpetrati.

2. La Commissione ha raccolto e analizzato prove relative alle presunte violazioni commesse da tutte le parti in conflitto. La Commissione ha pubblicato tre relazioni obbligatorie e tre documenti di lavoro che descrivono in dettaglio le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e i crimini internazionali commessi da tutte le parti dal 7 ottobre 2023. Le conclusioni giuridiche della Commissione contenute nella presente relazione si basano principalmente sui risultati fattuali contenuti nelle relazioni pubblicate dal 7 ottobre 2023 e sui risultati della relazione prevista dal mandato che sarà presentata all'Assemblea generale nell'ottobre 2025. La Commissione si è basata sulle proprie indagini, ma è chiaro che i suoi risultati non sono gli unici fatti e eventi rilevanti per un'analisi del genocidio. Gli episodi inclusi nella presente relazione non sono esaustivi degli eventi rilevanti ai fini di un'analisi del genocidio.

3. Nelle sue precedenti relazioni al Consiglio dei diritti umani e all'Assemblea generale, la Commissione ha riscontrato che le forze di sicurezza israeliane hanno commesso crimini contro l'umanità e crimini di guerra a Gaza, tra cui sterminio, tortura, stupro, violenza

sessuale e altri atti disumani, trattamenti inumani, trasferimenti forzati, persecuzioni basate sul genere e la fame come metodo di guerra. Inoltre, la Commissione ha riscontrato che le autorità israeliane hanno *(i)* distrutto in parte la capacità riproduttiva dei palestinesi a Gaza come gruppo, anche imponendo misure volte a impedire le nascite; e *(ii)* deliberatamente inflitto condizioni di vita volte a provocare la distruzione fisica dei palestinesi come gruppo, entrambi atti che costituiscono genocidio ai sensi dello Statuto di Roma e della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio ("Convenzione sul genocidio").

4. Avendo concluso che le forze di sicurezza israeliane hanno commesso crimini contro l'umanità, crimini di guerra e l'elemento oggettivo di due atti sottostanti di genocidio a Gaza, la Commissione affronta ora la questione del genocidio. La Commissione analizza la condotta delle forze di sicurezza israeliane a Gaza a partire dall'ottobre 2023, escludendo altri aspetti geografici e temporali, e la responsabilità dello Stato ai sensi del diritto internazionale in base alla Convenzione sul genocidio. La Commissione fa riferimento alle sue rilevanti conclusioni fattuali in relazione alle operazioni militari israeliane a Gaza ed esamina se tali conclusioni soddisfano i requisiti per stabilire l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo del genocidio e, in tal caso, le conseguenze giuridiche per Israele e altri Stati ai sensi della Convenzione sul genocidio.

5. Come indicato sopra, la presente relazione esamina solo le violazioni commesse a Gaza dall'ottobre 2023 nel quadro della responsabilità dello Stato per genocidio. Ciò non esclude la possibilità di future analisi da parte della Commissione, nell'ambito dello stesso quadro giuridico del genocidio, delle violazioni commesse contro il popolo palestinese in qualsiasi altro periodo o in qualsiasi area geografica rientrante nel mandato della Commissione, compresa, ma non solo, la Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est. Ciò non preclude inoltre la possibilità che la Commissione effettui in futuro analisi, nell'ambito dello stesso quadro giuridico del genocidio, delle violazioni commesse il 7-8 ottobre 2023 nel sud di Israele contro gli israeliani.

6. La Commissione prende atto del procedimento attualmente in corso presso la Corte internazionale di giustizia, avviato dal Sudafrica contro Israele ai sensi della Convenzione sul genocidio per le azioni compiute da Israele a Gaza dall'ottobre 2023. La Commissione è consapevole della gravità di tale procedimento e del fatto che la Corte internazionale di giustizia pronuncerà in futuro una sentenza definitiva sulla responsabilità di Israele ai sensi della Convenzione sul genocidio. La Commissione, in qualità di organo investigativo indipendente delle Nazioni Unite con il mandato di indagare sui crimini internazionali, ritiene importante valutare anche la responsabilità di Israele ai sensi della Convenzione sul genocidio e fornire le proprie raccomandazioni in relazione a Israele e agli Stati terzi, in conformità con le disposizioni della Convenzione sul genocidio. La presente relazione non esamina la responsabilità penale individuale ai sensi dello Statuto di Roma.

7. La Commissione applica la stessa metodologia e lo stesso standard di prova

precedentemente adottati per le sue indagini, ovvero “motivi ragionevoli per concludere”, nella valutazione dei risultati fattuali e delle conclusioni. La presente relazione ha un ambito temporale limitato (dal 7 ottobre 2023 al 31 luglio 2025) e un ambito geografico limitato (la Striscia di Gaza).

[…]

Conclusioni

251. L’analisi della Commissione contenuta nella presente relazione riguarda esclusivamente la determinazione del genocidio ai sensi della Convenzione sul genocidio, in quanto riguarda la responsabilità dello Stato di Israele sia per non aver impedito il genocidio, che per aver commesso genocidio contro i palestinesi a Gaza dall’ottobre 2023 e per non aver punito il genocidio. La Commissione osserva inoltre che, sebbene la sua analisi sia limitata ai palestinesi specificamente a Gaza nel periodo successivo al 7 ottobre 2023, essa solleva comunque la grave preoccupazione che l’intento specifico di distruggere i palestinesi nel loro complesso si sia esteso al resto del territorio palestinese occupato, ovvero alla Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, sulla base delle azioni compiute in tale territorio dalle autorità israeliane e dalle forze di sicurezza israeliane, e al periodo precedente al 7 ottobre 2023. Gli eventi verificatisi a Gaza dal 7 ottobre 2023 non sono stati isolati, come ha osservato la Commissione. Sono stati preceduti da decenni di occupazione illegale e repressione nel quadro di un’ideologia che richiedeva l’allontanamento della popolazione palestinese dalle proprie terre e la sua sostituzione.

252. La Commissione conclude, sulla base di motivi ragionevoli, che le autorità israeliane e le forze di sicurezza israeliane hanno commesso e continuano a commettere i seguenti atti di genocidio nei confronti dei palestinesi nella Striscia di Gaza: *(i)* l’uccisione membri del gruppo; *(ii)* la produzione di gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo; *(iii)* l’imposizione al gruppo di condizioni di vita volte a provocarne la distruzione fisica, totale o parziale; e *(iv)* l’imposizione di misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo.

253. **Per quanto riguarda l’istigazione al genocidio, la Commissione conclude che il presidente israeliano Isaac Herzog, il primo ministro Benjamin Netanyahu e l’allora ministro della Difesa Yoav Gallant hanno istigato alla commissione di genocidio e che le autorità israeliane non hanno intrapreso alcuna azione contro di loro per punire tale istigazione**. La Commissione non ha valutato in modo completo le dichiarazioni di altri leader politici e militari israeliani, tra cui il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir e il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, e ritiene che anche queste dovrebbero essere valutate per determinare se costituiscano incitamento a commettere genocidio.

254. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo del genocidio, la Commissione

conclude che le dichiarazioni rese dalle autorità israeliane costituiscono una prova diretta dell'intenzione genocida. Inoltre, la Commissione conclude che il modello di comportamento è una prova circostanziale dell'intenzione genocida e che l'intenzione genocida era l'unica conclusione ragionevole che si potesse trarre dalla totalità delle prove. Pertanto, **la Commissione conclude che le autorità israeliane e le forze di sicurezza israeliane hanno avuto e continuano ad avere l'intenzione genocida di distruggere, in tutto o in parte, i palestinesi nella Striscia di Gaza**.

255. La Commissione conclude che lo Stato di Israele è responsabile per non aver impedito il genocidio, per aver commesso il genocidio e per non aver punito il genocidio contro i palestinesi nella Striscia di Gaza.

Raccomandazioni

256. La Commissione **raccomanda al Governo di Israele** di:

(a) porre immediatamente fine al genocidio nella Striscia di Gaza e ottemperare pienamente alle misure provvisorie disposte dalla Corte internazionale di giustizia nelle sue ordinanze del 26 gennaio, 28 marzo e 24 maggio 2024;

(b) attuare immediatamente un cessate il fuoco completo e permanente a Gaza e porre fine a tutte le operazioni militari nei territori palestinesi occupati che comportano atti di genocidio;

(c) ripristinare, consentire e garantire l'accesso senza ostacoli a tutto il personale delle Nazioni Unite, compreso il personale internazionale dell'UNRWA, e a tutte le agenzie internazionali che coordinano o forniscono aiuti umanitari nei territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est;

(d) porre immediatamente fine alla politica di affamamento e alla distribuzione di aiuti alimentari attraverso la Gaza Humanitarian Foundation;

(e) garantire l'accesso completo e senza ostacoli agli aiuti umanitari su larga scala e attraverso molteplici punti di distribuzione in tutta la Striscia di Gaza, compresi cibo, acqua potabile, attrezzature mediche e medicinali in tutte le zone di Gaza attraverso una risposta umanitaria guidata dall'ONU;

(f) consentire, facilitare e garantire l'evacuazione medica senza ostacoli dei palestinesi da Gaza verso Stati terzi;

(g) consentire, facilitare e garantire l'accesso senza ostacoli a Gaza alle squadre mediche di emergenza;

(h) consentire alla Commissione l'accesso a Israele e ai territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est, per proseguire le sue indagini;

(i) indagare e punire i responsabili di genocidio e incitamento al genocidio contro la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza.

257. La Commissione **raccomanda a tutti gli Stati membri** di:

(a) impiegare tutti i mezzi ragionevolmente a loro disposizione per impedire la commissione di genocidio nella Striscia di Gaza;

(b) cessare il trasferimento di armi e altre attrezzature o articoli, compreso il carburante per aerei, allo Stato di Israele o a Stati terzi, qualora vi siano motivi di sospettare che essi possano essere utilizzati in operazioni militari che hanno comportato o potrebbero comportare la commissione di genocidio;

(c) garantire che gli individui e le società presenti nei loro territori e sotto la loro giurisdizione non siano coinvolti nella commissione di genocidio, nell'aiuto e nell'assistenza alla commissione di genocidio o nell'istigazione a commettere genocidio e indagare e perseguire coloro che potrebbero essere implicati in questi crimini ai sensi del diritto internazionale;

(d) facilitare le indagini e i procedimenti interni e adottare misure (compresa l'imposizione di sanzioni) nei confronti dello Stato di Israele e delle persone fisiche o giuridiche coinvolte o che facilitano la commissione di genocidio o l'istigazione a commettere genocidio;

(e) cooperare con le indagini dell'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale.

258. La Commissione **raccomanda al Procuratore della Corte penale internazionale** di:

(a) esaminare, nell'ambito delle indagini in corso sulla situazione nello Stato di Palestina, il reato di genocidio ai fini della modifica dei mandati di arresto esistenti e dell'aggiunta di futuri mandati di arresto;

(b) esaminare il coinvolgimento dei funzionari citati nella presente relazione ai fini della loro inclusione tra i principali responsabili dei crimini internazionali commessi nel territorio palestinese occupato.

Qui il testo integrale del rapporto in lingua ingelese